



## NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE

### ADEMPIMENTO

#### Nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento della fattura

Il mancato pagamento di una fattura non costringe il fornitore a emettere una nota di variazione in diminuzione né limita il diritto alla detrazione della relativa imposta da parte dell'acquirente. In mancanza dell'indicazione di un corrispettivo, la base imponibile delle cessioni di beni è costituita dal prezzo di acquisto o, in assenza di questo, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni, mentre per quella relativa alle prestazioni di servizi dovrà farsi riferimento alle spese sostenute dal soggetto passivo per la loro esecuzione.

### DA SAPERE

#### L'obbligo di rettifica scatta dal ricevimento della nota di credito IVA

Una volta ricevuta la nota di credito IVA, da quel momento decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell'Erario. Tale rettifica in diminuzione rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che potrà decidere se esercitarla o meno. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, dissipando i dubbi sul termine entro cui il cessionario/committente, che riceve la nota, dovesse provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata, se dal possesso del documento o dalla data della fattura.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Decreto Anticipi in Gazzetta Ufficiale tra novità e conferme

**Impresa** - Le checklist 2023 per la redazione dei bilanci societari

**Lavoro** - Assegno di inclusione dal 1° gennaio: domande, requisiti e regole

**Scadenze dal 21 dicembre 2023 al 18 gennaio 2024**

## ADEMPIMENTI

### Nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento della fattura

di Francesco D'Alfonso

*Il mancato pagamento di una fattura non costringe il fornitore a emettere una nota di variazione in diminuzione né limita il diritto alla detrazione della relativa imposta da parte dell'acquirente.*

#### ADEMPIMENTO

In materia di IVA, il fornitore ha la mera **facoltà** (non l'obbligo) di effettuare le opportune **rettifiche in diminuzione** (cd. variazioni in diminuzione), mediante emissione di una **"nota di credito"** a favore del cessionario/committente (cfr. art. 26, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 633/1972).

Si tratta, quindi, di un'**opzione**, che il **fornitore** può decidere di esercitare o meno, ma che, una volta posta in essere, **costringe anche il cessionario/committente** a eseguire la **corrispondente rettifica**, fermo restando il diritto, da parte di quest'ultimo, a ottenere dal cedente/prestatore la restituzione dell'imposta pagata e non dovuta, secondo la disciplina della ripetizione dell'indebito.

Pertanto, le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, diversamente da quanto previsto per le cd. variazioni in aumento, hanno natura facoltativa e sono, altresì, limitate alle ipotesi espressamente previste dal legislatore; ai fini della corretta applicazione della disciplina relativa al *plafond IVA*, è, invece, da considerarsi obbligatoria la rettifica in diminuzione relativa a operazioni non imponibili.

Per potere operare la rettifica, in particolare, è necessario che l'operazione originaria si riferisca a un negozio giuridico esistente e destinato a produrre effetti tra le parti e che in relazione alla stessa sia stata emessa fattura.

**Non è, infatti, possibile ricorrere alla procedura** di variazione mediante nota di credito, laddove **in precedenza non sia stata emessa fattura**.

La normativa IVA, inoltre, prevede sia delle ipotesi in cui è possibile rettificare l'imponibile e/o l'imposta senza vincoli temporali, sia dei casi in cui la variazione in diminuzione può essere operata soltanto entro il termine di un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Relativamente, poi, all'**emissione della nota di credito IVA**, è prevista la completa **libertà di forma**, non essendo fissata alcuna regola per la sua compilazione.

#### Attenzione

Tuttavia, occorre che, attraverso il documento emesso, venga assicurata l'**identità** tra l'**oggetto della fattura e della registrazione originaria** e l'**oggetto della registrazione della variazione**, in modo che esista corrispondenza tra i due documenti contabili.

Nel documento emesso vanno riportate, in particolare, le seguenti **indicazioni**:

- numero progressivo (diverso da quello previsto per le fatture emesse);
- ammontare dell'imponibile, dell'imposta e dell'aliquota applicate;
- riferimento alla fattura originaria emessa nei confronti del soggetto cui la nota di credito si riferisce e che si intende variare;
- dizione "*nota di credito*" o altra simile.

Con riferimento, nello specifico, all'aliquota, dovrà utilizzarsi la stessa aliquota applicata nella fattura concernente l'operazione originaria.

Conseguentemente, nel caso di variazione dell'**aliquota** tra la data di emissione della fattura e quella di emissione della nota di credito, dovrà comunque utilizzarsi l'aliquota vigente al momento dell'emissione del primo documento.

In alternativa all'emissione di una nota di credito da parte del fornitore, quest'ultimo può **indicare la rettifica in diminuzione con segno negativo nella fattura** emessa nei confronti dello stesso soggetto al momento di una nuova cessione di beni o prestazione di servizi (cfr. risoluzione n. 85/E del 2009).

E', altresì, possibile che sia il **committente/cessionario a emettere una nota fuori campo IVA**, al fine di documentare la variazione, nel qual caso, se il documento emesso reca l'addebito dell'imposta, sarà **necessaria l'accettazione del fornitore**, che equipara nei fatti tale documento alla nota di credito emessa dal cedente/prestatore.

Il fornitore, infine, può ricorrere, a detto scopo, all'emissione di una cd. **fattura semplificata** (cfr. art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972), ossia di una fattura che consente, in alternativa alle indicazioni ordinariamente previste (nome, cognome, ecc.), di identificare il cliente nazionale o comunitario attraverso soltanto il numero di partita IVA o, per i privati nazionali, il codice fiscale (tale semplificazione vale anche in sede di annotazione sui registri IVA - cfr. circolare n. 18/E del 2014), nonché di descrivere l'oggetto dell'operazione solo in via generica, senza riportare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti, e indicare l'importo dell'operazione al lordo dell'imposta, specificando l'importo dell'ammontare dell'IVA o l'aliquota applicabile.

Tale fattura, in particolare, può essere emessa a prescindere dall'importo certificato, nonché dalle caratteristiche del documento originario, essendo possibile utilizzare detto documento semplificato sia nell'ipotesi di rettifica di una fattura ordinaria, che nel caso di rettifica di una fattura semplificata.

La **fattura rettificativa semplificata** deve, tuttavia, necessariamente **contenere il riferimento alla fattura** che deve essere **rettificata** (numero di fattura, identità del cedente e del cessionario, fattura rettificata), nonché le indicazioni specifiche che vengono modificate (circolare n. 18/E del 2014).

## Detrazione IVA

---

Come riportato all'art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di portare in detrazione dall'importo dell'imposta di cui è debitore i seguenti importi:

- l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
- l'imposta dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi;
- l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni;
- l'imposta dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari;

- l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.

Il **diritto a detrazione**, in particolare, sorge in linea di principio quando l'imposta detraibile diviene esigibile.

Tuttavia, è data la possibilità agli Stati membri di prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile soltanto al momento del pagamento sia posposto fino al versamento, al suo fornitore/prestatore, dell'imposta relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.

Quanto all'ordinamento IVA nazionale, il primo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede genericamente la possibilità di **detrarre l'imposta assolta o dovuta** dal soggetto passivo o comunque a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni o servizi importati o acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione.

### Esempio

Pertanto, ad esempio, l'IVA relativa alle spese legali sostenute per la difesa dell'amministratore sottoposto a procedimento penale per corruzione non è detraibile da parte di un'azienda dal momento che, in questa ipotesi, manca il nesso oggettivo necessario per la detrazione (Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013, causa C-104/12). Quel che rileva, infatti, ai fini della detrazione, è soltanto la relazione oggettiva tra le prestazioni fornite e l'attività economica imponibile del soggetto passivo. A tale scopo, non assume, invece, alcuna importanza la circostanza che il diritto civile nazionale obblighi l'impresa, in una situazione come quella descritta, a farsi carico delle spese inerenti alla difesa penale dei suoi organi né, tantomeno, il fatto che il reato sia stato commesso allo scopo di consentire all'azienda di conseguire un appalto dal quale sono derivate operazioni imponibili.

Allo stesso tempo, ai fini della **detrazione del fornitore**, non rileva in alcun modo l'uso che viene fatto dei beni da parte del soggetto acquirente.

Quel che importa, ai fini della nascita del diritto alla detrazione, infatti, è unicamente il fatto che l'operazione rientri nell'ambito di un'attività economica e non certo l'utilizzazione dei beni e servizi che viene fatta dal cessionario o committente.

## IVA "dovuta"

Ai fini dell'insorgenza e dell'esercizio del diritto alla detrazione, non è richiesto che l'imposta sia stata pagata dal soggetto passivo al fornitore che l'ha addebitata in fattura né che quest'ultimo l'abbia, a sua volta, versata all'Erario.

Lo stesso art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE, come accennato in precedenza, fa riferimento, per quanto concerne la possibilità di detrarre, all'importo dell'imposta di cui il soggetto IVA è debitore.

Deve, in sostanza, esserci un debito tributario esigibile e il soggetto passivo deve essere obbligato al versamento dell'importo dell'IVA che intende portare in detrazione, in quanto imposta a monte (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, causa C-414/10).

Uno Stato membro non può, quindi, subordinare il diritto a detrazione dell'IVA all'effettivo pagamento di tale imposta da parte del soggetto passivo, nel caso in cui quest'ultimo sia anche il titolare del diritto a detrazione (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, causa C-414/10).

Il **diritto alla detrazione**, infatti, è **esercitabile a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta** da parte del fornitore e del corrispondente versamento a quest'ultimo da parte dell'acquirente (Cass. n. 4767 del 1993).

Il **momento di pagamento della fattura** non ha, quindi, alcuna rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, salvo che, come evidenziato in precedenza, si rientri nelle ipotesi di esigibilità differita.

In base allo stesso principio, anche il diritto al rimborso del credito IVA non può essere condizionato dall'avvenuto pagamento dei fornitori (cfr. Corte di Giustizia UE 28 luglio 2011, causa C-274/10).

In particolare, è stata ritenuta contraria alla Direttiva n. 2006/112/CE una norma nazionale che "sanzionava" il mancato pagamento dei fornitori con l'obbligo, in capo al soggetto passivo, di riportare più volte nei periodi successivi un credito IVA, senza consentire, quindi, l'esercizio del diritto al rimborso.

Pertanto, anche se gli Stati membri dispongono di una libertà di manovra certa nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA, essi sono comunque tenuti a rispettare i principi generali che disciplinano il settore dell'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta deve essere, tuttavia, **effettivamente "dovuta"**, ossia corrispondere a un'operazione soggetta a IVA, non estendendosi, tra le altre cose, il diritto alla detrazione al tributo che sia stato pagato per il semplice fatto di essere stato indicato in fattura (Cass. n. 9247 del 2003 e n. 1607 del 2008, nonché Corte di Giustizia CE 13 dicembre 1989, causa C-342/87).

Il **diritto alla detrazione viene meno**, infatti, nel caso di ogni imposta che non corrisponda a un'operazione determinata, perché più elevata di quella dovuta per legge o perché l'operazione non è soggetta all'IVA.

In tale modo, è possibile **prevenire le frodi fiscali**, le quali sarebbero, ovviamente, favorite, laddove ogni imposta fatturata potesse essere portata in detrazione.

In un'ipotesi di questo tipo, al fine di garantire l'applicazione del principio della neutralità dell'IVA, gli Stati membri devono, quindi, prevedere negli ordinamenti interni la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura sia in grado di dimostrare la propria buona fede.

Fermo restando il **divieto di detrazione per il committente/cessionario**, il requisito della buona fede non è, tuttavia, necessario quando colui che ha emesso la fattura ha in tempo utile eliminato completamente i rischi per l'Erario, ad esempio versando l'imposta indicata in fattura, laddove quest'ultima sia stata utilizzata dal destinatario.

Il principio descritto si applica anche con riferimento all'imposta assolta in sede di **importazione**.

Anche l'IVA relativa alle operazioni di importazione è, infatti, detraibile in caso di mancato pagamento, non potendosi subordinare l'esercizio del diritto alla detrazione al previo versamento alla dogana (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, causa C-414/10).

Una soluzione di questo tipo, inoltre, non può essere messa in discussione dalla constatazione che, in mancanza di un effettivo precedente pagamento dell'IVA all'importazione, vi sarebbe un rischio di evasione o di abuso dell'imposta.

L'importazione di un bene, infatti, costituisce un atto materiale attestato e verificabile dall'Amministrazione competente per il fatto della presenza di detto bene in dogana e, in virtù di tali caratteristiche, non comporta un rischio di evasione o di abuso maggiorato. Inoltre, nemmeno la circostanza che la stessa persona sia contemporaneamente debitrice dell'imposta e titolare del diritto a detrazione è tale da aumentare il rischio di evasione o di abuso dell'IVA.

## RINUNCIA ALLA NOTA DI VARIAZIONE

### Risposta a interpello n. 175/E del 2022

---

Il fornitore può rinunciare all'emissione della nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento della fattura, ferma restando la detraibilità della relativa imposta da parte dell'acquirente.

Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nel documento in esame.

Nel caso oggetto di interpello, un coltivatore diretto aveva avviato, nel 2012, la costruzione di vasche e silos (impianto biodigestore, accatastato, nel 2018, come D/10) su un terreno di proprietà al 100% del padre dello stesso, per i cui lavori, eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014, sono state emesse regolari fatture, con spese sostenute in proprio dal menzionato operatore economico, avente partita IVA.

Tali fatture sono state tutte regolarmente pagate, con esclusione dell'ultima, emessa nel 2014, non regolarizzata poiché contestata dal contribuente dal momento che il lavoro programmato non è stato terminato, causando l'impossibilità di utilizzo delle vasche e dei silos.

Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che non sussiste alcun obbligo di emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, nonché che, a fronte dell'inerzia del prestatore, non è possibile l'emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, da parte del committente, come prospettato, invece, dal coltivatore diretto, restando, tuttavia, ferma la detraibilità della relativa imposta da parte di quest'ultimo.

Nell'interpello in esame vengono, altresì, chiesti chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria in ordine al trattamento della cessione, dallo stesso effettuata, nei confronti degli altri eredi del proprietario del fondo del sopra menzionato impianto biodigestore, entrato in successione a seguito della morte del predetto proprietario, avvenuta nel 2017.

Il 12 ottobre 2021, infine, il coltivatore diretto (agendo senza partita IVA) e gli altri eredi hanno ceduto a un'impresa agricola alcuni terreni, tra cui quello su cui si trova detto impianto.

Relativamente a tale ultima problematica, l'Agenzia delle Entrate evidenzia preliminarmente che, per documentare la cessione dell'impianto agli eredi del proprietario del fondo, non è possibile procedere con l'emissione di una fattura retrodatata.

Con riferimento a detta operazione di cessione, il coltivatore diretto, quale titolare di partita IVA, avrebbe dovuto, invece, emettere regolare fattura nei confronti degli altri eredi, nella suddetta data del 12 ottobre 2021, quando, cioè, questi ultimi avrebbero dovuto corrispondergli un'indennità a titolo di "addizione" per la realizzazione dell'impianto.

In tale data, è stata, infatti, realizzata una compravendita avente ad oggetto "il fondo rustico 'X' composto da appezzamenti di terreni agricoli tra cui uno su cui insistono vasche e silos non in uso", nel contratto relativo alla quale è stabilito che "(...) i terreni in oggetto sono attualmente condotti in affitto dal signor Y dell'omonima impresa individuale, in qualità di coltivatore diretto, in forza del sopracitato contratto di affitto. Con il presente atto il signor Y dichiara di rinunciare alla data odierna alla conduzione dei fondi".



Nella stessa data, pertanto, le “**addizioni**” non “**rimosse**” dal conduttore, come emerge dal relativo contratto di compravendita, sono divenute di proprietà del locatore (nella specie, degli eredi, divenuti nel frattempo titolari *mortis causa* del fondo), in quanto proprietario della cosa locata, poi cedute unitamente ai terreni medesimi.

L’art. 1593 c.c., al primo comma, prevede, infatti, che *“Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocimento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna”*.

Allo stesso tempo, *“In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell’accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall’art. 1593 c.c., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest’ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l’accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell’accessione”* (Corte di cassazione n. 2501 del 2013).

Pertanto, alla data del 12 ottobre 2021, gli eredi avrebbero dovuto corrispondere l’indennità di cui al riportato art. 1593 c.c. e il coltivatore diretto, quale titolare di partita IVA, avrebbe dovuto emettere regolare fattura nei confronti degli stessi, poiché le disposizioni di cui al predetto articolo del Codice civile fanno riferimento alla *“fine della locazione”*.

Tale omissione, sanzionata ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, può essere, tuttavia, sanata mediante ravvedimento operoso, facendo riferimento, per quanto riguarda la base imponibile, alle indicazioni fornite dall’art. 13, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 (si veda innanzi).

Inoltre, in virtù di tale cessione e del menzionato accatastamento dell’impianto nella categoria D/10 *“Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività Agricole”*, avvenuto nel 2018, potrebbe trovare applicazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, la disposizione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di cessione nel corso del periodo di rettifica della detrazione IVA.

## SOGGETTI INTERESSATI

---

Soggetti passivi IVA.

## PROCEDURE

---

L’art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che l’IVA è calcolata sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Rientrano, inoltre, nella base imponibile anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA, nonché le spese accessorie.

Pertanto, la base imponibile IVA è costituita, in sostanza, dal corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo in base alle condizioni contrattuali.

In mancanza, poi, dell'indicazione di un corrispettivo, la base imponibile delle cessioni di beni è costituita dal prezzo di acquisto o, in assenza di questi, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni, mentre per quella relativa alle prestazioni di servizi dovrà farsi riferimento alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione degli stessi (cfr. art. 13, secondo comma, lett. c, del D.P.R. 633/1972).

## Rettifica della detrazione

---

Le disposizioni di riferimento per tale istituto sono contenute negli artt. da 184 a 192 della Direttiva IVA (Direttiva n. 2006/112/CE) e nell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. A norma degli artt. 184 e 185 della Direttiva n. 2006/112/CE, infatti, la rettifica della detrazione ha luogo allorché la detrazione operata inizialmente sia superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto o quando, successivamente alla dichiarazione, mutano gli elementi inizialmente presi in considerazione per determinare l'importo della stessa.

Il menzionato art. 184 della Direttiva, in particolare, enuncia il precetto secondo cui *“la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto”* in base all'art. 168 della medesima Direttiva unionale, il quale, come sopra riportato, riconosce al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni e servizi acquistati nella misura in cui lo stesso li impiega per effettuare operazioni soggette a imposta (operazioni imponibili e assimilate).

Il **recupero dell'imposta** deve essere, tuttavia, effettuato **esclusivamente nei confronti del soggetto che ha portato in detrazione l'imposta** e non verso altri soggetti passivi, sebbene questi ultimi siano coinvolti nell'operazione che determina l'obbligo di rettifica dell'imposta (Corte di Giustizia UE 10 ottobre 2013, causa C-622/11).

La rettifica dell'imposta **non è, invece, richiesta** in caso di **operazioni totalmente o parzialmente non retribuite**, di distruzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonché nell'ipotesi di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni.

La finalità della rettifica della detrazione, infatti, è quella di garantire che le detrazioni a monte riflettano in maniera rigorosa l'utilizzo degli apporti duraturi ai fini delle operazioni soggette a imposta.

Ciò nondimeno, la normativa unionale lascia agli Stati membri la possibilità di esigere la rettifica anche in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.

## Periodo di rettifica

---

I sopraindicati mutamenti nell'utilizzazione dei beni e dei servizi sono, chiaramente, più probabili in relazione a beni di investimento, come, ad esempio, i fabbricati o i terreni, che vengono utilizzati per un certo numero di anni, nel corso dei quali possono cambiare gli scopi cui essi sono destinati.

Proprio per questi motivi, la Direttiva n. 2006/112/CE prevede per questi beni un periodo di cinque anni, prorogabile a venti anni nel caso di beni immobili, entro il quale è possibile rettificare la detrazione originaria.



Più esattamente, l'art. 187 della menzionata Direttiva unionale stabilisce che per i **beni di investimento il periodo di rettifica** è di **cinque anni**, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati, e su tale periodo deve essere ripartita la rettifica. Il legislatore unionale consente, tuttavia, agli Stati membri di basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi, a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni. In caso, poi, di beni di investimento immobiliari, la durata del periodo per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata fino a vent'anni. Conseguentemente, ogni anno la rettifica viene effettuata per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia maggiore, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni di investimento, in rapporto alle variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta. Nel sistema nazionale IVA, il periodo di rettifica (cd. **periodo di osservazione fiscale**) è, in linea generale, pari a 5 anni e decorre dall'anno di entrata in funzione del bene. Per i **fabbricati** e le loro porzioni, detto periodo è **elevato a 10 anni** e decorre dall'anno di acquisto o, nel caso in cui i beni vengano acquisiti mediante appalto, da quello di ultimazione dei lavori. Anche per le **aree fabbricabili**, inoltre, è previsto l'**obbligo di rettifica decennale**, il quale deve essere assolto a partire dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti su di esse. Per tutti i beni considerati ammortizzabili dall'art. 19-bis2 del decreto IVA, quindi, l'imposta detratta inizialmente sarà rettificabile fino al termine del periodo di "osservazione fiscale" e l'eventuale rettifica dovrà essere effettuata in proporzione agli anni di durata del predetto periodo e, quindi, in decimi per quanto riguarda i beni immobili (fabbricati e aree edificabili) e in quinti per i restanti beni ammortizzabili.

## Edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente

*L'art. 19-bis2, comma 8, del decreto IVA prevede che "l'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo di fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta".*

## Cessione nel corso del periodo di rettifica

Ai fini della rettifica della detrazione, il bene di investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito a un'attività economica del soggetto passivo, fino alla scadenza del periodo di rettifica (cfr. art. 188 della Direttiva n. 2006/112/CE).

Avremo, pertanto, che:

- se la **cessione del bene di investimento** è **soggetta a imposta**, si presume che l'attività economica sia interamente soggetta a imposta;
- se la **cessione del bene di investimento** è **esente**, si presume che l'attività economica sia interamente esente.

In entrambi i casi, la **rettifica** è effettuata *una tantum* per tutto il restante periodo di rettifica.

Va, tuttavia, evidenziato che gli Stati membri possono non esigere una rettifica nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizza il bene di investimento soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva unionale in materia di IVA, nell'ipotesi in cui i beni immobili o gli altri beni ammortizzabili vengono ceduti con assoggettamento all'imposta prima della scadenza del periodo di "osservazione fiscale", il soggetto passivo, a norma del comma 6 dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, ha diritto per gli anni mancanti al compimento del decennio/quinquennio al recupero dell'IVA non detratta al momento dell'acquisto del bene.

In sostanza, il contribuente che abbia effettuato la cessione dell'immobile o dell'area fabbricabile (lo stesso vale, naturalmente, per i restanti beni ammortizzabili) soggetta a imposta, oltre a rettificare la detrazione operata inizialmente con riferimento all'anno in cui avviene il trasferimento, dovrà fare lo stesso, in una unica soluzione, anche per quanto riguarda gli anni (interi) che mancano al compimento del decennio (quinquennio nel caso dei restanti beni ammortizzabili), considerando, in questo caso, una percentuale di detrazione del 100%.

Tuttavia, al fine di evitare abusi, l'ammontare dell'imposta detraibile non può superare l'importo dell'imposta dovuta sulla cessione del bene.

## DA SAPERE

### L'obbligo di rettifica scatta dal ricevimento della nota di credito IVA

di Matteo Dellapina

*Una volta ricevuta la nota di credito IVA, da quel momento decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell'Erario. Tale rettifica in diminuzione rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che potrà decidere se esercitarla o meno. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, dissipando i dubbi sul termine entro cui il cessionario/committente, che riceve la nota, dovesse provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata, se dal possesso del documento o dalla data della fattura.*

L'**obbligo di rettifica** scatta dal ricevimento della nota di credito IVA: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito. La questione rimaneva aperta, dal momento che la circolare n. 1/E del 2018 era chiara solo nell'indicare il termine ultimo entro cui il cedente/prestatore poteva rettificare il proprio debito in diminuzione - ossia, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si fosse verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione - lasciando, però, un **alone di incertezza** sul termine entro cui il cessionario/committente, ricevente la nota, dovesse provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata: **possesso del documento o data fattura?**

#### Note di variazione IVA: una norma in continua evoluzione

L'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il tema delle note di credito IVA ed è stato oggetto di varie modifiche normative.

Con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 126 e 127, della legge n. 208/2015), l'art. 26 è stato novellato allo scopo di **anticipare**, al momento di **apertura di una procedura concorsuale**, la possibilità di emettere una **nota di credito** e, dunque, portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l'infruttuosa conclusione per l'esercizio del relativo diritto.

Successivamente, la legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, della legge n. 232/2016) ha ripristinato la regola secondo la quale l'emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, possa avvenire solo una volta che dette procedure si siano **concluse infruttuosamente**.

Infine, il D.L. n. 73/2021 ha interamente riscritto l'art. 26 del decreto IVA.

## Termine per la rettifica della nota di variazione

---

Al quinto comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è previsto che, ove il cedente o il prestatore si avvalga della facoltà prevista dal secondo comma, dovrà in tale caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Con la circolare n. 1/E del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha indicato chiaramente il termine ultimo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare il suo debito IVA in diminuzione, ritenendo che la nota di variazione in diminuzione debba essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata potrà essere detratta) al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

È emersa, però, un'**incertezza** in relazione al termine entro cui il cessionario/committente, che riceve la nota, debba provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata.

Ci si domanda se, per il cessionario/committente, il termine per annotare la nota di variazione nel registro ex art. 23 o art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 decorra - come accade per la detrazione - dal momento in cui si sia venuti in possesso del documento ovvero dalla data di ricevimento della fattura.

## Il punto del Fisco

---

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto, ritenendo che la nota di variazione, che sia di addebito o di accredito, ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere emessa, con riferimento all'originaria fattura, per la differenza dell'importo risultante errato o concesso a titolo di sconto.

La **rettifica in diminuzione** rappresenta, a parere dell'Agenzia, una mera **facoltà** attribuita al cedente/prestatore. Questi, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo che, in quanto tale, può decidere se esercitare o meno.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Valute estere: il cambio di novembre 2023

---

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2023. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a **elementi espressi in valuta estera** come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi**, forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione di operazioni in valuta, purché disponibili da fonti pubbliche e verificabili.  
*Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 dicembre 2023, n. 430238*

---

#### Acconto IVA dicembre 2023: riversamento all'Erario entro il 29 dicembre

---

Gli **intermediari riversano entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2023**, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 o 5 giorni lavorativi. Gli intermediari hanno **facoltà** o meno di **prenotare i bonifici** da regolare il 29 dicembre 2023.  
*Agenzia delle Entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954*

---

#### Riforma fiscale: approvato decreto di semplificazione adempimenti tributari

---

Nell'ambito della riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il decreto punta a razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegia l'**adempimento spontaneo**, gli **obblighi dichiarativi**, riducendone gli adempimenti, ad **armonizzare i termini degli adempimenti tributari**, anche dichiarativi, e di **versamento** e a **semplificare la modulistica** prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.  
*Consiglio dei Ministri, 19 dicembre 2023, n. 62*

---

#### Riforma fiscale: approvato il decreto sulla fiscalità internazionale

---

Nell'ambito della riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo sull'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Per le **persone fisiche** si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il **domicilio** è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della **presenza fisica nel territorio dello Stato**. Resta fermo il **criterio civilistico della residenza**.  
*Consiglio dei Ministri, 19 dicembre 2023, n. 62*

---

## Riforma fiscale: primo via libera al decreto di riordino dei giochi

---

Nell'ambito dell'attuazione della riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Il decreto conferma che l'**esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici** è consentito ai titolari di **concessione** rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'esito di **gara pubblica** e si prevede che la **durata massima della concessione** sia di **9 anni**, con **esclusione del rinnovo**.

*Consiglio dei Ministri, 19 dicembre 2023, n. 62*

---

## Bonus chef: codice tributo per il modello F24

---

L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'istituzione del **codice tributo 7053** per l'utilizzo - tramite modello F24 - del *bonus chef*, il **credito d'imposta a sostegno del settore della ristorazione**, previsto dalla legge di Bilancio 2021.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 19 dicembre 2023, n. 71/E*

---

## Formazione professionale commercialisti: domande accreditamento

---

Ai fini della **richiesta di accreditamento**, gli **Ordini** possono presentare le relative domande per i soli **eventi** che trattino le **materie oggetto della professione** e, altresì, devono **rispettare i tempi** previsti all'art. 14, comma 1, del Regolamento, secondo cui le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

*CNDCEC, informativa 19 dicembre 2023, n. 152*

---

## Antiriciclaggio: rischi connessi all'attuazione del PNRR

---

Il sesto numero dei Quaderni delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'UIF comprende fra i temi affrontati i rischi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (come fenomeni di **indebita percezione o impiego distorto di fondi pubblici**, con possibile infiltrazione della criminalità organizzata), nonché le minacce emergenti, anche legate agli sviluppi del **FinTech** (ad esempio, l'**utilizzo improprio** di nuovi strumenti, come gli **IBAN virtuali**, che può rendere meno agevole la tracciabilità dei flussi finanziari).

*UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio 19 dicembre 2023*

---

## Bonus fusione fondazioni bancarie

---

Il **credito d'imposta** riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le **erogazioni in denaro** effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto; le eventuali **cessioni dei crediti** avverranno con l'apposita piattaforma, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 18 dicembre 2023, n. 428485*



---

## Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili: codici tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi (**F24 ELIDE**), di **sanzioni e interessi da ravvedimento operoso** relativi all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sugli utili e sulle riserve di utili, prevista dalla legge di Bilancio 2023.  
*Agenzia delle Entrate, risoluzione 18 dicembre 2023, n. 70/E*

---

## Dichiarazione integrativa ammissibile con fatture di acquisto regolari

---

E' ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della **dichiarazione integrativa** nell'ipotesi in cui - per mero errore - il contribuente beneficiario del diritto alla **detrazione**, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia **omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente**. In presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate, resta, infatti, possibile integrare, non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 dicembre 2023, n. 479*

---

## Bonus edilizi compensabili anche con contributi previdenziali

---

Il contribuente può compensare i **crediti d'imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito**, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui **versamento tramite modello F24** è previsto direttamente dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Tale chiarimento è in linea con la prassi che ha evidenziato come sia possibile utilizzare il modello di versamento unitario al fine di assolvere, con un'**unica operazione**, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate indicate.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 dicembre 2023, n. 478*

---

## Decreto Anticipi in Gazzetta Ufficiale: novità e conferme

---

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto Anticipi, diventano ufficiali, tra l'altro, la riapertura al 18 dicembre delle scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre per i versamenti da parte dei soggetti che hanno aderito alla **rottamazione quater**, l'introduzione del codice identificativo per gli **affitti brevi**, la riforma del **fondo di garanzia delle PMI** e lo slittamento al 30 giugno 2024 del termine ultimo per le **associazioni sportive dilettantistiche** per **adeguare lo statuto** alle nuove norme.

*Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (G.U. 16 dicembre 2023, n. 293)*

---

## Variazioni colturali: elenco aggiornato dei Comuni

---

Publicato in *G.U.* l'elenco dei Comuni per i quali è stato completato l'**aggiornamento della banca dati catastale**, effettuato in base alle **dichiarazioni** presentate nell'anno **2023** agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

*Agenzia delle Entrate, comunicato 15 dicembre 2023 (G.U. 15 dicembre 2023, n. 292)*

---

## Deducibile dal reddito l'energia per ricarica autovettura elettrica

---

L'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di un'autovettura a trazione elettrica è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell'art. 164 del TUIR. **Spetta al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il "rifornimento" della propria autovettura, ai fini della deducibilità (per intero o pro quota - a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito.**

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 dicembre 2023, n. 477*

---

## Ritenuta 20% per indennità deprezzamento area non espropriata

---

L'indennità corrisposta ai sensi dell'art. 33 del TUEPU per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo **parte integrante dell'indennità di esproprio** in base ai principi formulati dalla giurisprudenza, deve essere assoggettata a tassazione. Il **soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta** nella misura del 20%, a titolo di imposta.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 dicembre 2023, n. 476*

---

## Processo tributario telematico con SPID, CIE o CNS dal 19 dicembre

---

A partire dal 19 dicembre 2023, per **accedere ai servizi online del processo tributario telematico (PTT)**, sarà necessario utilizzare **SPID, CIE o CNS**. Gli utenti (nuovi o già registrati) che non dispongono di un'identità digitale possono continuare a utilizzare le **credenziali di accesso**, inviando una **dichiarazione firmata digitalmente**, che attesti tale indisponibilità.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, avviso 14 dicembre 2023, Portale della Giustizia tributaria*

---

## CESOP: invio comunicazione tramite SID

---

Per inviare una comunicazione CESOP per mezzo del SID, è necessario essere in possesso di un **codice fiscale valido**. Ne consegue che, nel caso in cui il *Sending PSP* e il *Reporting PSP* fossero lo stesso soggetto, il *Sending PSP* deve essere omesso, mentre il *Reporting PSP* va necessariamente identificato con il codice fiscale nel campo *PSPIId* e con *Other* nel campo *PSPIIdType*. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, entreranno in vigore le nuove regole dell'UE per i **prestatori di servizi di pagamento**, per rafforzare la lotta contro la frode IVA nel settore delle **transazioni transfrontaliere di commercio elettronico**.

*Agenzia delle Entrate, FAQ 14 dicembre 2023*

---

## Commercialisti: conguaglio contributi entro il 31 gennaio 2024

---

Entro il 31 gennaio 2024, gli **Ordini territoriali** dovranno procedere al versamento del **conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale**. Il CNDCEC ha individuato i criteri per determinare l'importo del conguaglio dovuto per l'anno 2022 e ha ricordato che il contributo annuale a carico di ciascun iscritto, se

riscosso dall'Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC **anche nel caso di cancellazione o sospensione** del professionista nel corso dell'anno.  
*CNDCEC, informativa 14 dicembre 2023, n. 151*

---

## Causale contributo dei Consulenti del Lavoro di Firenze

---

Istituita la causale contributo per il versamento, tramite il **modello F24**, dei contributi dovuti al **Consiglio Provinciale dell'Ordine** dei Consulenti del Lavoro di Firenze. Con la **convenzione** del 17 febbraio 2011 e successivi rinnovi, stipulata tra l'**Agenzia delle Entrate** e il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 13 dicembre 2023, n. 69/E*

---

## Il socio professionista di STP può partecipare all'associazione professionale

---

Al **socio professionista** è **preclusa la partecipazione a più STP**, mentre, in assenza di ulteriori divieti espressi, allo stesso sembrerebbe **consentito svolgere contemporaneamente l'attività professionale, anche in forma individuale o associata**. Ne consegue che il socio professionista di una STP può partecipare a un'associazione professionale.

*CNDCEC, Pronto Ordini 4 dicembre 2023, n. 149 e n. 128*

## IMPRESA

---

## CONSAP: stabilito in 100 euro il contributo di gestione

---

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto il quale stabilisce che il **contributo di gestione dovuto alla società CONSAP dai periti assicurativi** iscritti nel relativo ruolo è determinato, per l'anno 2023, nella misura di euro 100. Un apposito provvedimento determinerà le **modalità di versamento**.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 7 dicembre 2023 (G.U. 19 dicembre 2023, n. 295)*

---

## Checklist Assirevi in vista della redazione dei bilanci societari

---

Assirevi ha pubblicato la lista di controllo delle **informazioni integrative (disclosures)** da fornire nelle **note ai bilanci** redatti secondo i principi contabili internazionali (*IAS/IFRS*), così come omologati (“*endorsed*”) dall'Unione Europea, nonché la lista di controllo dei **principi di redazione del bilancio d'esercizio** e la lista di controllo dei **principi di redazione del bilancio consolidato**. Le *checklist* costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi, non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. Le liste di controllo sono presentate in *file* formato *word*, **scaricabili dal sito di ASSIREVI**, al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i *file* in esso contenuti.

*Assirevi, liste di controllo*

---

## Semplificazione: principio guida del “controllo collaborativo”

---

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo **schema di decreto legislativo** con cui **semplifica i controlli**, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, per alleviare il carico sulle attività economiche. Il principio guida è quello del “**controllo collaborativo**”, che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle loro attività, più che produrre sanzioni per chi non è in regola. Per questo motivo, vengono stabilite l’**impossibilità** di procedere in contemporanea a **ispezioni diverse sullo stesso operatore**, la **limitazione** delle ipotesi di **accessi a sorpresa** e la valorizzazione del **contraddittorio** anche nell’eventuale fase sanzionatoria.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 19 dicembre 2023*

---

## Strumenti finanziari: emissione e circolazione in forma digitale

---

La delibera della CONSOB che **adotta il regolamento** sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Tutte le **istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti** e ogni altra informazione prevista dal regolamento devono essere trasmessi mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC).

*Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, delibera 6 dicembre 2023 (G.U. 18 dicembre 2023, n. 294)*

---

## Vigilanza sistema cooperativo: bando individuazione docenti

---

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* cerca **professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti a ordini e albi, dirigenti e funzionari pubblici**, al fine della creazione di un elenco di potenziali docenti per la vigilanza sul sistema cooperativo. In particolare, per la **vigilanza sulle società fiduciarie**, l’avviso si rivolge, sempre a professionisti iscritti a ordini o albi, professori e ricercatori universitari, dipendenti pubblici con conoscenze specialistiche del diritto civile, diritto bancario e diritto commerciale, nonché della normativa settoriale sulle società fiduciarie e di revisione. Per il modulo relativo all’**attività, controlli e verifiche ispettive**, sarà richiesta, come requisito ulteriore, comprovata **esperienza** in attività ispettive presso società fiduciarie e di revisione. Gli interessati a svolgere lezioni nelle suddette materie possono presentare, tramite PEC, il proprio **curriculum vitae**, a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso sul sito Internet del Ministero e **fino al 28 febbraio 2024**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avviso 18 dicembre 2023*

---

## Guida turistica: requisiti esercizio professione

---

Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge che disciplina la professione di guida turistica, la quale, in particolare, **definisce «guida turistica»** il professionista che abbia conseguito il titolo a seguito della partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione o il riconoscimento della qualifica professionale concesso ai cittadini dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alle relative normative, nonché il soggetto già

abilitato. La legge prevede che, presso il Ministero del Turismo, sia istituito l'**elenco nazionale delle guide turistiche**, a cui sarà rilasciato un apposito **tesserino di riconoscimento**, da esibire a ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato. La guida turistica è, altresì, obbligata a fornire all'utente **informazioni trasparenti sui costi** della prestazione professionale.

*Legge 13 dicembre 2023, n. 190 (G.U. 16 dicembre 2023, n. 293)*

---

## Aiuti “de minimis”: tutela della concorrenza

---

Publicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea due regolamenti relativi agli aiuti “**de minimis**”, che, nello specifico, riguardano l'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «**de minimis**» in generale e agli aiuti di **importanza minore** («**de minimis**») concessi a imprese che forniscono **servizi di interesse economico generale**.

*Commissione Europea, Regolamenti (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2832 e n. 2023/2831 (G.U.U.E. 15 dicembre 2023, Serie L)*

---

## PAC: recupero pagamenti indebiti e interessi applicabili

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo che riporta, tra l'altro, le disposizioni relative al recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili. In particolare, il decreto stabilisce che la **restituzione di un pagamento indebitato** è richiesta **entro diciotto mesi** dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili e che **non si procede al recupero, se** i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebitato sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera 100 euro. Il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2023.

*D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188 (G.U. 15 dicembre 2023, n. 292)*

---

## EUDI wallet: accordo sulla proposta di regolamento UE

---

Assonime ha pubblicato l'approfondimento dal titolo “*Raggiunto l'accordo sulla proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea*”, con cui illustra le principali disposizioni relative all'**EUDI wallet** e agli attestati elettronici di attributi, contenute nel testo della proposta approvato nell'ambito del Trilogio europeo. La proposta di regolamento è volta alla creazione di uno **strumento europeo di identità digitale armonizzato**, basato sul concetto di **portafoglio europeo di identità digitale “EUDI wallet”**, che mira a garantire a cittadini e imprese la disponibilità e l'uso di soluzioni di identità digitale, per accedere con un **alto livello di sicurezza** e tutela della *privacy*, a servizi pubblici e privati, anche a livello transfrontaliero.

*Assonime, approfondimento 14 dicembre 2023, n. 4/2023*

---

## RCA circolazione autoveicoli: recepita la Direttiva UE

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) n. 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della Direttiva n. 2009/103/CE, concernente l'**assicurazione della**

**responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo** di assicurare tale responsabilità.

*D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 (G.U. 13 dicembre 2023, n. 290)*

---

## Codice del Consumo: pubblicate le FAQ

---

Pubblicate le risposte alle domande frequenti sul Codice del Consumo, che hanno interessato, in particolare, i seguenti argomenti:

- **diritto di recesso;**
- **garanzie post-vendita;**
- **diritti dei consumatori.**

Le disposizioni inerenti al Codice del Consumo si muovono in continuità con il panorama giuridico nazionale ed europeo e intendono attribuire ai diritti elencati una particolare attenzione. Alla dimensione economica dei rapporti di consumo, infatti, viene affiancata una **prospettiva personalistica**, che valorizza i **diritti della persona** e le opportunità di esercitare tali diritti.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ 13 dicembre 2023*

---

## ETS: RUNTS è consultabile gratuitamente

---

Dal 13 dicembre 2023, il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** è **consultabile da parte di tutti i cittadini**. E' possibile accedere alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione "*Ricerca enti*", dove si potranno **visionare gratuitamente le informazioni** (dati generali, composizione organi sociali, attività, ecc.) e **scaricare i documenti** (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119.000 enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24.000 entrati per la prima volta a fare parte del Terzo settore.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato 13 dicembre 2023*

---

## Digitalizzazione integrale appalti

---

L'ANAC ha pubblicato una delibera, predisposta d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l'eshaustività delle indicazioni relative all'intero **ciclo di vita dei contratti pubblici**. A decorrere dal **1° gennaio 2024**, sarà attivata da ANAC la **Piattaforma dei Contratti Pubblici**, che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il **rilascio del CIG** (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli **obblighi di pubblicità** in ambito comunitario e nazionale, nonché degli **obblighi di trasparenza**.

*Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 13 dicembre 2023, n. 582*

---

## Associazioni sportive dilettantistiche: schemi di bilancio

---

Con il documento "*Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche*", il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili forniscono un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo



dilettantistico. Gli schemi, pur avendo evidentemente una **matrice civilistica**, sono per quanto possibile **riconciliati anche con le disposizioni fiscali** in vigore.  
*CNDCEC-FNC Ricerca, Documento di ricerca 13 dicembre 2023*

---

## IPCEI: corretta esecuzione e rendicontazione operazioni del Fondo

---

Publicata la circolare con cui il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* indica “**Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi**” relativi al Fondo IPCEI, individuando un complesso di riferimenti e indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di **realizzazione dei diversi interventi**. In particolare, ricadono nell’ambito di applicazione di quanto indicato nella circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’*iter* di notifica e autorizzazione. I soggetti **destinatari delle agevolazioni** del Fondo IPCEI sono tenuti a **conformarsi alle disposizioni della circolare**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare 12 dicembre 2023, n. 418933*

---

## Fondo Rincarato Bollette: controllo a campione ETS

---

Publicato il decreto avente ad oggetto le operazioni di **controllo a campione**, nella misura del 10%, delle **domande ammesse al contributo straordinario**, calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, per la componente **energia e il gas naturale**, circa i **requisiti** e il rispetto dei **limiti** e delle modalità di espletamento delle relative operazioni. L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate dai soggetti beneficiari (ETS, OdV, ONLUS, APS, enti religiosi) e la **consistenza dei costi** effettivamente sostenuti, attraverso accertamenti d’ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco. Nel caso in cui i controlli diano esito negativo, la concessione del contributo è oggetto di **revoca**, con conseguente recupero del contributo erogato.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 7 dicembre 2023, n. 349*

---

## Lotta contraffazione: sinergia tra MIMIT e GdF per imprese e consumatori

---

Nell’ultimo anno sono state circa 2.000 le richieste di assistenza gestite dalla **Linea Diretta Anticontraffazione (LAC)**, il servizio a sostegno dei cittadini e delle imprese contro la violazione dei diritti di proprietà industriale e la tutela del “*Made in Italy*”, incardinato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in diretto collegamento con i Reparti Speciali e territoriali della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le operazioni si sono concentrate non solo sull’**intercettazione** e sul **sequestro delle merci illecite**, ma anche sullo **smantellamento delle reti** che agevolano la produzione e la distribuzione dei prodotti contraffatti, spesso di scarsa qualità e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 7 dicembre 2023*

---

## Aree di crisi industriali: adeguamento al Regolamento UE

---

Publicato il decreto che apporta modifiche al D.M. 24 marzo 2022, recante nuovi termini, modalità e procedure per la presentazione delle **domande di accesso**, nonché criteri di **selezione e valutazione** per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di **programmi di investimento** finalizzati alla **riqualificazione delle aree di crisi industriali**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 10 novembre 2023*

## LAVORO

---

## Eventi calamitosi in Toscana: differimento versamenti e adempimenti

---

L'INPS formalizza il **differimento dei termini** per gli **adempimenti e il versamento** dei tributi e dei contributi in relazione agli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle **province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato**.

*INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4568*

---

## Alluvioni Emilia Romagna: proroga versamenti

---

L'INPS recepisce la **proroga di versamenti e adempimenti** disposta in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei **territori dell'Emilia** colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.

*INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4561*

---

## Pensione anticipata flessibile: esposizione contributo per rinuncia

---

L'INPS fornisce le istruzioni per l'esposizione in **denuncia** contributiva del **contributo** assegnato al lavoratore che, avendo optato per la pensione anticipata flessibile, **rinuncia** all'accredito contributivo della **quota dei contributi** previdenziali relativi all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

*INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558*

---

## PNRR: nuove funzioni di controllo delle istanze presentate

---

L'INPS avvisa che è stato implementato il **servizio di monitoraggio** dello stato di **avanzamento delle domande**. Gli interventi apportati nell'area "MYINPS" sono realizzati grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

*INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4553*

---

## Decontribuzione Sud: proroga al 30 giugno 2024

---

La Commissione Europea ha accolto la richiesta di **estendere l'autorizzazione** all'utilizzo della misura "Decontribuzione Sud", per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 19 dicembre 2023*

---

## ISEE: nuovo modello di dichiarazione DSU

---

L'INPS illustra le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la **richiesta** dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La **nuova modulistica** e le relative istruzioni per la corretta compilazione saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto, all'interno del **Portale Unico ISEE**, nella sezione "*Modulistica e modelli*".

*INPS, messaggio 18 dicembre 2023, n. 4536*

---

## Assegno di inclusione dal 1° gennaio: domande, requisiti e regole

---

Stabiliti **requisiti, regole e procedure** per la fruizione dell'**assegno di inclusione** (ADI), la nuova misura di contrasto alla povertà, sostegno economico e inclusione sociale, pensata per i **nuclei familiari** con almeno una persona con disabilità, minori, *over 60* o in condizioni di svantaggio, che unisce al sussidio economico una serie di obblighi formativi e per il reinserimento del percettore e degli altri membri del nucleo familiare. A partire dal **18 dicembre 2023**, può essere presentata **domanda per l'assegno di inclusione**.

L'INPS riporta le prime istruzioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione dell'assegno di inclusione, indicando i **requisiti di accesso** alla misura, le modalità di **presentazione della domanda** e il **percorso di inclusione** sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire.

L'Istituto specifica, inoltre, le **condizionalità**, le **variazioni da comunicare** in corso di fruizione del beneficio, il **sistema dei controlli** e quello **sanzionatorio**. Da ultimo, vengono riportate le disposizioni sul finanziamento della misura e sul trattamento dei dati personali.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 13 dicembre 2023 (G.U. 16 dicembre 2023, n. 293) e comunicato stampa 15 dicembre 2023; INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105*

---

## TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT novembre 2023

---

Con riferimento al mese di novembre 2023, è pari a **1,692259** il **coefficiente di rivalutazione** delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 dicembre 2023, che ha stabilito in **118,7** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di novembre 2023 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

*ISTAT, comunicato stampa 15 dicembre 2023*

---

## Uniemens e UNICIG41: nuovo servizio di alert

---

L'INPS fa sapere che, a partire dal **2024**, sarà attivo un **nuovo servizio**, dedicato ai **datori di lavoro e agli intermediari**, in vista dell'approssimarsi del termine decadenziale per l'**invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41**.

*INPS, messaggio 15 dicembre 2023, n. 4496*

---

## Fondo diritto al lavoro disabili: attribuite all'INPS le risorse 2023

---

Definito il finanziamento del **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** per l'**annualità 2023**, con assegnazione all'INPS delle relative risorse. Per l'annualità 2023, dunque, il Fondo dispone complessivamente di **quasi 80 milioni di euro**. *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 17 novembre 2023 (G.U. 14 dicembre 2023, n. 291)*

---

## Consorzi di bonifica: contribuzioni minori

---

L'INPS opera una ricognizione dell'assetto degli **obblighi contributivi dei consorzi di bonifica** relativi alle **assicurazioni minori** di previdenza per il personale iscritto ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali. Inoltre, l'Istituto fornisce indicazioni circa la **classificazione ai fini previdenziali e assistenziali** dei consorzi di bonifica. *INPS, circolare 14 dicembre 2023, n. 104*

---

## Social card "Dedicata a te": utilizzo aperto fino al 15 marzo 2024

---

L'INPS avvisa che i **beneficiari del contributo economico aggiuntivo**, ovvero i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, inclusi in posizione utile negli elenchi elaborati dall'INPS, possono **attivare la carta "Dedicata a te" entro il 31 gennaio 2024** e completare la **fruizione del beneficio entro il 15 marzo 2024**. *INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4470*

---

## Ricostituzione quattordicesima pensionati: procedure semplificate

---

L'INPS rende nota la semplificazione delle **domande telematiche** per la **ricostituzione reddituale** ai fini della quattordicesima da parte dei pensionati del settore pubblico e privato, percettori di pensione di vecchiaia/anticipata, pensione di invalidità o pensione ai superstiti, i cui **redditi hanno subito una variazione**. *INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4462*

---

## Invalità civile: allegazione documenti online

---

L'INPS interviene in materia di invalidità civile, per rendere nota l'attivazione del servizio di allegazione della documentazione sanitaria con **estensione del servizio alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità**. *INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4454*

---

## Disparità retributiva di genere: l'analisi dei Consulenti del Lavoro

---

Dai dati esaminati nell'approfondimento di Fondazione Studi si deduce che è uno **stipendio medio orario inferiore del 5% quello percepito dalle lavoratrici italiane rispetto ai colleghi uomini**. Il dato Eurostat relativo al 2021 è molto chiaro: l'Italia è uno dei Paesi con il più basso **Gender Pay Gap**, l'indicatore calcolato sulla base dell'indagine quadriennale *Structure of Earnings Survey* (SES) e prodotto ogni anno dai Paesi membri dell'Unione Europea per misurare il

differenziale retributivo tra uomini e donne. Il GPG è calcolato come la differenza percentuale delle retribuzioni orarie di uomini e donne in rapporto a quelle degli uomini ed è un **indicatore sensibile agli effetti di composizione** (settore di attività economica, dimensione di impresa, professione, livello di istruzione, età, anzianità aziendale, ecc.).

*Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 14 dicembre 2023*

---

## COVID-19: la quarantena non è paragonabile a una malattia

---

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che il diritto dell'Unione non esige che i giorni di **ferie annuali retribuite** durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in **quarantena** a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere riportati. Le ferie annuali retribuite mirano a consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce, di per sé, la realizzazione di tali finalità. Pertanto, il **datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena**, che potrebbe impedire al suo dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto alle ferie annuali retribuite.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2023, causa C-206/22*

---

## Premio INAIL artigiani: aggiornato lo sconto 2023

---

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha fissato la **percentuale di riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane** relativamente all'annualità 2023. La riduzione, pari al **4,99%** dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023, è a beneficio delle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio 2021/2022. La **richiesta di riduzione** va presentata in sede di autoliquidazione 2023/2024.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 17 ottobre 2023*

## AGENDA

Scadenze dal 21 dicembre 2023 al 18 gennaio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
<b>DICEMBRE 2023</b>		
<b>mercoledì 27</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
	Versamento acconto IVA	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
<b>GENNAIO 2024</b>		
<b>lunedì 1</b>	Inizio decorrenza memorizzazione e trasmissione corrispettivi per dati tessera sanitaria	
<b>martedì 2</b>	Comunicazione agenzia entrate bonus edilizi non utilizzati	
	Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Invio telematico dichiarazione costituzione Gruppo IVA	
	Opzione o revoca del risparmio amministrato	
	Opzione o revoca del risparmio gestito	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	



	Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi	
	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint tardivo versamento saldo IMU	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo	
<b>giovedì 11</b>	Ravvedimento sprint relativo al versamento dell'acconto IVA	
<b>lunedì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale sostituti d'imposta	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
<b>martedì 16</b>	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento secondo acconto Redditi 2023 PF titolari di partita IVA	
<b>mercoledì 17</b>	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	